



COMUNE DI MEZZANEGO
Città Metropolitana di Genova

**REGOLAMENTO di POLIZIA
MORTUARIA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23/08/2000

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/03/2001

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2017

INDICE GENERALE

Titolo I - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi.

- Art. 1 - Denuncia dei casi di morte
- Art. 2 - Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici
- Art. 3 - Denuncia dei casi di morte
- Art. 4 - Rinvenimento di resti mortali
- Art. 5 - Visita del medico necroscopo
- Art. 6 - Casi di morte per malattia infettiva
- Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura
- Art. 8 - Nati morti e prodotti abortivi
- Art. 9 - Riscontro diagnostico

Titolo II - Periodo di osservazione dei cadaveri.

- Art. 10 - Periodo di osservazione normale
- Art. 11 - Periodo di osservazione cautelativo
- Art. 12 - Riduzione del periodo di osservazione
- Art. 13 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione
- Art. 14 - Depositi di osservazione

Titolo III - Deposizione dei cadaveri nei feretri.

- Art. 15 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 16 - Caratteristiche della cassa

Titolo IV - Trasporto dei cadaveri.

- Art. 17 - Trasporto delle salme
- Art. 18 - Precauzione dei decessi a causa di malattie infettive
- Art. 19 - Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

Titolo V - Consegna delle salme al Cimitero.

- Art. 20 - Autorizzazione per la sepoltura
- Art. 21 - Ricevimento di salme e resti mortali
- Art. 22 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Titolo VI - Tariffe

- Art. 23 - Tariffe per le concessioni

Titolo VII - Inumazioni

- Art. 24 - Sepolture
- Art. 25 - Caratteristiche del terreno per le inumazioni
- Art. 26 - Forme e classe dei campi
- Art. 27 - Scavo della fossa
- Art. 28 - Dimensione e disposizione delle fosse per adulti
- Art. 29 - Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni
- Art. 30 - Modalità di concessione
- Art. 30 bis - Decorrenza delle concessione per inumazione.
- Art. 31 - Revoca e decadenza della sepoltura
- Art. 32 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione
- Art. 33 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione
- Art. 34 - Ornamento con fiori e piante
- Art. 35 - Scadenza delle concessioni - Recupero materiali

<u>Titolo VIII</u>	-	<u>Tumulazioni</u>
Art. 36	-	Sepoltura e tumulazione
Art. 37	-	Tipi e durata delle concessioni
Art. 37 bis	-	Tipi e durata delle concessioni in caso di occupazione successiva
Art. 38	-	Atto di concessione
Art. 39	-	Pagamento della concessione - Cauzione
Art. 40	-	Doveri dei concessionari
Art. 41	-	Decorrenza delle concessioni
Art. 41 bis	-	Rinnovi
Art. 42	-	Scadenza della concessione
Art. 42 bis	-	Rinuncia - Rimborsi
<u>Titolo IX</u>	-	<u>Cappelle ed edicole</u>
Art. 43	-	Concessione dell'area
Art. 44	-	Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori
Art. 45	-	Modalità per la presentazione dei progetti
Art. 46	-	Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori
Art. 47	-	Diritti di sepolcro
Art. 48	-	Ossari, cinerari, colombari
Art. 49	-	Mancata utilizzazione dell'area
Art. 50	-	Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale
Art. 51	-	Salme e resti provenienti da altri Comuni
Art. 52	-	Manutenzione delle opere
<u>Titolo X</u>	-	<u>Tombe in muratura</u>
Art. 53	-	Norme per la concessione
Art. 54	-	Sovrapposizione delle salme
Art. 55	-	Termini per la costruzione del monumento
Art. 56	-	Manutenzione - Revoca - Decadenza
<u>Titolo XI</u>	-	<u>Colombari</u>
Art. 57	-	Norme per la concessione
Art. 58	-	Lastre di chiusura ed ornamenti
Art. 59	-	Caratteristiche dei feretri
Art. 60	-	Diritto di sepoltura e durata della concessione
<u>Titolo XII</u>	-	<u>Ossari e cinerari</u>
Art. 61	-	Ossario comunale
Art. 62	-	Nicchie ossario
<u>Titolo XIII</u>	-	<u>Cremazione</u>
Art. 63	-	Trasporto salma per la cremazione
Art. 64	-	Urna cineraria
Art. 65	-	Autorizzazione alla cremazione
Art. 66	-	Verbale di consegna dell'urna con le ceneri
<u>Titolo XIV</u>	-	<u>Esumazioni ed estumulazioni</u>
Art. 67	-	Esumazioni ed Estumulazioni
Art. 68	-	Esumazioni ed Estumulazioni straordinarie
Art. 69	-	Trasferimento di feretri in altra sede
Art. 70	-	Raccolta delle ossa
Art. 71	-	Personale che deve presenziare alle operazioni
Art. 72	-	Compensi per esumazioni ed estumulazioni

<u>Titolo XV</u>	-	<u>Servizi Cimiteriali</u>
Art. 73	-	Manutenzione e vigilanza
<u>Titolo XVI</u>	-	<u>Norme per l'accesso e la visita al Cimitero.</u>
Art. 74	-	Orario di apertura del cimitero
Art. 75	-	Divieto d'ingresso
Art. 76	-	Prescrizioni particolari
Art. 77	-	Norme per i visitatori
<u>Titolo XVII</u>	-	<u>Disposizioni finali</u>
Art. 78	-	Regolamento speciale di polizia mortuaria
Art. 79	-	Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI.

Art. 1 Denuncia dei casi di morte.

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

Art. 2 Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici.

A norma dell'Art. 103 sub a) del T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del primo comma dell'Art. 12 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso:

- a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica;
- b) con modello rilasciato da Comune come previsto dall'Art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 3 Denuncia di casi di morte all'Autorità Giudiziaria.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'Art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulta o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 4 Rinvenimento di resti mortali.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità Giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 5 Visita del medico necroscopo.

Rinvenuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'Azienda Sanitaria Locale competente esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'Art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238.

La visita del medico necroscopo deve essere sempre fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli Artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale competente.

Art. 6 Casi di morte per malattia infettiva.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura.

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'Art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'Art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 8 Nati morti e prodotti abortivi.

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'Art. 74 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli artt. 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Autorità Sanitaria competente.

A richiesta dei genitori nel Cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alla 20 settimane.

Art. 9 Riscontro diagnostico.

Fatti salvi i poteri, in materia dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 Febbraio 1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati da un ospedale ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli Istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio delle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale.

Le spese mediche per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

TITOLO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.

Art. 10 Periodo di osservazione normale.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Art. 11 Periodo di osservazione cautelativo.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'art. precedente.

Art. 12 Riduzione del periodo di osservazione.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 13 Posizione del corpo durante il periodo di osservazione.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale.

Art. 14 Depositi di osservazione.

Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione.
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico.
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

E'ubicato presso:

- 1) Cappella del Cimitero
- 2) Obitorio Comunale.

TITOLO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 15 Deposizione del cadavere nel feretro.

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro può contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 16 Caratteristiche della cassa.

Per le inumazioni non è consentita l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa in legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo a secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17 Trasporto delle salme.

Il trasporto delle salme è sempre a carico dei familiari. L'intervento del Comune è limitato a casi di comprovata necessità.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'azienda sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.

Art. 18 Precauzione dei decessi a causa di malattie infettive.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19 Autorizzazione per il trasporto fuori Comune.

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

TITOLO V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO.

Art. 20 Autorizzazione per la sepoltura.

Non possono essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 21 Ricevimento di salme e resti mortali.

Possono essere ricevuti nei Cimiteri Comunali:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio Comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza.
- b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza.
- c) i cadaveri delle persone non residenti nel Comune di Mezzanego, a seconda della disponibilità Cimiteriale, ma che siano nati nel Comune di Mezzanego o vi abbiano risieduto o avuto il domicilio per un periodo di almeno 15 anni della loro vita, anche non continuativi.
(Si considerano nati nel Comune di Mezzanego i nati in strutture ospedaliere purché la madre al momento del parto fosse residente nel Comune di Mezzanego).
- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, cappelle o loculi perpetui, esistenti nel Cimitero stesso;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'Art. 7 del Regolamento 10 Settembre 1990, n. 285;
- f) Le salme di persone non residenti in vita nel Comune di Mezzanego e non aventi i requisiti richiesti dai commi precedenti, solo nel caso di inumazione e secondo le disponibilità dei campi.
- g) Le salme di persone non residenti in vita nel Comune di Mezzanego e non aventi i requisiti richiesti dai commi precedenti, ma aventi parenti di primo grado già tumulati nel cimitero stesso, in dipendenza della disponibilità cimiteriale;
- h) i resti mortali delle persone sopra elencate.

La mancanza di posti determina la priorità per i residenti del Comune di Mezzanego ed una conseguente graduatoria basata sulla cronologia delle domande di sepoltura.

Art. 22 Deposito provvisorio di salme o di resti mortali.

Nel caso di consegna al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, si dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Autorità competente per le pratiche del caso.

TITOLO VI - TARIFFE

Art. 23 Tariffe per le concessioni.

- a) Le tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, delle nicchie ossario e dei cinerari per i residenti, di cui al precedente Art. 21, comma "b", sono quelle in vigore al momento dell'assegnazione del loculo stesso.
- b) Per la tumulazione dei cadaveri di non residenti previsti al precedente Art. 21, comma "c", le tariffe per la concessione dei loculi sono elevate del 50% se sono presenti tutti e due i requisiti (nascita nel Comune di Mezzanego e residenza o domicilio nello stesso per almeno 15 anni), del 100% se è presente soltanto uno dei due requisiti.
La stessa maggiorazione di tariffa è applicata per la concessione delle nicchie ossario e dei cinerari.
- c) Per la tumulazione dei cadaveri non residenti previsti al precedente art. 21, lett. a) e g), le tariffe per la concessione dei loculi sono aumentate del 100%.
La stessa maggiorazione tariffaria è applicata per la concessione delle nicchie ossario e dei cinerari.
- d) I residenti nel Comune di Mezzanego degenti presso Case di Cura, non presenti nel Comune di Mezzanego, che per tale motivo non siano più residenti nel Comune stesso al momento del decesso, sono considerati residenti a tutti gli effetti e le tariffe da applicare per la concessione del loculo sono quelle di cui al punto "a".
- e) Le tariffe delle concessioni cimiteriali prima di essere approvate con apposita delibera di Giunta vengono presentate e discusse in Consiglio Comunale.
- f) Le tariffe delle concessioni di cui al successivo art. 37 bis sono fissate annualmente con apposita delibera di Giunta Comunale ed in vigore al momento della stipula del relativo contratto.

TITOLO VII - INUMAZIONI

Art. 24 Sepulture

Le sepulture possono essere a inumazione o tumulazione.

Sono a inumazione le sepulture nella terra, secondo le norme dell'Art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Sono a tumulazione le sepulture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato Regolamento n. 285.

Art. 25 Caratteristiche del terreno per le inumazioni.

Il Cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del citato regolamento n. 285.

Art. 26 Forme e classe dei campi.

I campi per le sepulture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 27 Scavo della fossa.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 28 Dimensione e disposizioni delle fosse per adulti.

Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa.

Art. 29 Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non superiore a metri due; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare ai almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 30 Modalità di concessione.

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento.

Il terreno per le inumazioni viene concesso gratuitamente dal Comune con il solo addebito delle spese dello scavo della fossa. La loro durata è fissata in anni dieci.

Art. 30 bis Decorrenza delle concessione per inumazione.

Queste fattispecie di concessioni hanno decorrenza dalla data di inumazione del defunto.

Art. 31 Revoca e decadenza della sepoltura.

Le sepolture a inumazione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del Cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 32 Caratteristiche delle casse per l'inumazione.

Per la costruzione della cassa si richiamano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e dell'Art. 16 del presente regolamento.

Art. 33 Norme riguardanti le sepolture a inumazione.

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti in pietra, granito, marmo o metallo, di altezza non superiore a metri 1,10 del piano di campagna.

Sono ammessi i ritratti, portafiori e lampadari.

Le scritte devono essere cognome, nome, età, anno, mese e giorno della morte. Sono consentiti epitaffi.

Art. 34. Ornamento con fiori e piante.

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine.

Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'Ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

Tale norma è operante su tutto il territorio Cimiteriale.

Sarà cura dei proprietari garantire la pulizia ed il decoro delle aree adiacenti alle cappelle di proprietà.

Qualora ci fosse inadempienza da parte dei proprietari il Sindaco interverrà di autorità per il rispetto di quanto su esposto.

Art. 35 Scadenza delle concessioni - Recupero materiali.

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture a inumazione, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del Cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio Comunale prima della scadenza stessa.

TITOLO VIII - TUMULAZIONI

Art. 36 Sepoltura e tumulazione.

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette a pagamento di una tariffa Comunale.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art. 37. Tipi e durata delle concessioni in caso di occupazione immediata.

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). - La durata della concessione è di 99 anni salvo rinnovo.
- b) posti in terra per tombe in muratura. - La durata della concessione è di 99 anni salvo rinnovo.
- c) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 30;
- d) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta dei resti mortali - La durata della concessione è fissata in anni 30.
- e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato - La durata della concessione è fissata in anni 30.
- f) Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

Art. 37 bis. Tipi e durata delle concessioni in caso di occupazione successiva

La sepoltura individuale privata (loculo-celletta-ossario-ecc.) viene concessa di norma, a decesso della persona cui è destinata.

Quando ci sia la disponibilità di sepoltura, il responsabile del servizio competente, con propria determina, può autorizzare la concessione in vita del richiedente:

- a) Per i cittadini residenti:
 - il richiedente deve aver compiuto il 65° anno di età;
 - non possono essere concessi più di due loculi per nucleo familiare;
 - nella concessione dovranno essere indicati i soggetti destinatari dei loculi stessi;
 - i congiunti del richiedente non devono avere necessariamente raggiunto il 65° anno di età;
 - sono ammessi parenti fino al primo grado ed affini di primo grado di parentela del richiedente.
- b) Per i cittadini non residenti:
 - il richiedente deve avere compiuto il 65° anno di età;
 - il richiedente deve essere nato nel Comune di Mezzanego o abbia risieduto per un periodo di almeno 15 anni della loro vita, anche non continuativi. (Si considerano nati nel Comune di Mezzanego i nati in strutture ospedaliere purché la madre al momento del parto fosse residente nel Comune di Mezzanego);
 - il richiedente non avente i requisiti richiesti del comma precedente, ma avente parenti di primo grado già tumulati nel cimitero stesso;
 - non possono essere concessi più di due loculi per nucleo familiare;
 - i congiunti del richiedente non devono avere necessariamente raggiunto il 65° anno di età;
 - sono ammessi parenti fino al primo grado ed affini di primo grado di parentela del richiedente.
- c) Alla giunta comunale è riservata la possibilità di accogliere richieste di soggetti non contemplati nella fattispecie di cui sopra per particolari ed eccezionali situazioni debitamente documentate.

La durata delle suddette concessioni è fissata in anni 50 dalla data di stipula del contratto.

Art. 38 Atto di concessione

La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata a persona, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

Art. 39 Pagamento della concessione - Cauzione.

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

E' facoltà del Comune richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa per la costruzione di cappelle ed edicole e posti in terra per tomba in muratura a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

L'importo delle concessioni è stabilito con delibera della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.

Art. 40 Doveri dei concessionari.

La concessione è subordinata alla accettazione o osservazione delle norme, istituzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari risultanti dall'apposito contratto e dei progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

Art. 41 Decorrenza delle concessione.

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data di tumulazione del defunto.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo da concordarsi con il Comune secondo le disponibilità e previo in pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Art. 41 bis Rinnovi.

I rinnovi delle concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data di scadenza della prima concessione.

Art. 42 Scadenza della concessione.

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al Cimitero con elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del Cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l'utilizzazione.

Art. 42 bis Rinuncia - Rimborsi

Nel caso di rinuncia della sepoltura da parte del concessionario non è previsto alcun rimborso da parte del Comune.

TITOLO IX - CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 43 Concessione dell'area.

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree Cimiteriali ad esse destinate.

Il Comune dovrà predisporre per ogni Cimitero, dove esiste un'area destinata alla cappelle, una opportuna regolamentazione, che indicherà le superfici da assegnare e l'ingombro delle costruzioni per renderle più omogenee e impedire una disordinata realizzazione.

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Art. 44 Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori.

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area. La costruzione dell'opera dovrà iniziare entro i termini previsti dell'Autorizzazione Comunale e terminare entro un anno dalla data dell'inizio dei lavori.

Art. 45 Modalità per la presentazione dei progetti.

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal Concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta avente scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie per sottoporli alla Commissione Edilizia.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art. 46 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori.

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà Comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabile in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 47 Diritti di sepolcro.

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dell'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi, nonché di persone che abbiano acquistato particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art. 48 Ossari, cinerari, colombari.

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'Art. 57 del presente regolamento.

Art. 49 Mancata utilizzazione dell'area.

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'Art. 44 la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'Art. 39 restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Art. 50 Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale.

Il deposito cauzionale previsto dall'art. 39 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal medico incaricato dall'Azienda Sanitaria Locale e dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 51 Salme e resti provenienti da altri Comuni.

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui all'Art. 47.

Art. 52 Manutenzione delle opere.

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di Legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

TITOLO X - TOMBE IN MURATURA.

Art. 53 Norme per la concessione.

La concessione di spazi per tombe in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

La concessione ha la durata di anni 99.

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'Art. 43 e seguenti.

Art. 54 Sovrapposizione di salme.

Nelle tombe in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di tombette in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'Art. 30 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costituire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'Art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 Settembre 1990, n. 285, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato il corrispettivo previsto dalla tariffa comunale.

La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.

Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di due, sono ammesse soltanto per:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) fratelli e sorelle consanguinee;
- c) coniuge.

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Le disposizioni previste nel presente Articolo valgono per le costruzioni successive all'approvazione del presente Regolamento.

Art. 55. Termini per la costruzione del monumento.

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione Comunale potrà disporre la estumulazione della stessa e la sua inumazione in Campo Comunale. Al concessionario o al successore non verrà restituito alcun corrispettivo versato per l'area.

Art. 56. Manutenzione - Revoca - Decadenza.

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli Artt. 41 - 42 e 52.

TITOLO XI - COLOMBARI

Art. 57 Norme per la concessione

La Concessione dei Colombari è regolata da un atto Amministrativo del Comune.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassette con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 58 Lastre di chiusura ed ornamenti.

Le lastre dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.

Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive.

Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

Le scritte devono essere conformi a quanto stabilito all'Art. 33 del presente Regolamento.

Art. 59 Caratteristica dei feretri.

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi Art. 30 del D.P.R. 10 Settembre 1990, N. 285).

Art. 60 Diritto di sepoltura e durata della concessione.

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale viene stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto ad altri salvo specifica autorizzazione Comunale.

La concessione ha la durata di anni 30.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso al Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. È data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

È anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Per le concessioni ai vivi si richiama l'art. 37 bis.

Resteranno a carico del Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti in comune (copertura, frontolini, pareti).

TITOLO XII - OSSARI E CINERARI

Art. 61 Ossario Comunale.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune consistente in una cripta sotterranea, in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 62 Nicchie ossario.

Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco, saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni 30 dalla data della stipulazione, ed è regolata da un atto Amministrativo del Comune.

Per le concessioni ai vivi si richiama l'art. 37 bis.

TITOLO XIII - CREMAZIONE

Art. 63 Trasporto salma per la cremazione.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'Art. 19 del presente Regolamento.

Art. 64 Urna cineraria

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 65 Autorizzazione alla cremazione.

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli Artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da Notaio o dai Pubblici Ufficiali abilitati ai sensi dell'Art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questo non è in grado di scrivere da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico Coordinatore Sanitario, dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 66 Verbale di consegna dell'urna con le ceneri.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'Art. 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Se l'urna è collocata nel Cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del Cimitero in cui vengono conservate le ceneri.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel Cimitero possono essere accolte anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del Cimitero Comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzie contro ogni profanazione.

TITOLO XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 67 Esumazioni ed Estumulazioni.

Le esumazioni e le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le estumulazioni ordinarie avvengono dopo un ventennio o alla scadenza della concessione per le sepolture private.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o all'Autorità Giudiziaria per esigenze della Giustizia.

Art. 68 Esumazioni ed Estumulazioni straordinarie.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni ed estumulazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarerà che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 69 Trasferimento di feretri in altra sede.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 70 Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che via avessero interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario di cui all'art. 62.

Art. 71 Personale che deve presenziare alle operazioni.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 72 Compensi per esumazioni ed estumulazioni.

Per le esumazioni ed estumulazioni di salme, autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate del personale, come stabilito dalla tariffa Comunale.

TITOLO XV - SERVIZI CIMITERIALI

Art. 73 Manutenzione e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del Cimitero spettano al Sindaco.

Il coordinatore Sanitario controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

TITOLO XVI - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO.

Art. 74 Orario di apertura del cimitero.

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 75 Divieto d'ingresso.

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 76 Prescrizioni particolari.

E' vietato eseguire lavori di costruzione e di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio comunale.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art. 77 Norme per i visitatori.

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiale ed oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi ecc.;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

TITOLO XVII - DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 78 Regolamento speciale di polizia mortuaria.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e del T.U. delle Leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 79 Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla Legge.